

Sentenza: n. 290 del 19 dicembre 2012

Materia: impiego pubblico – trattamento economico

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articoli 3, 97, 117 commi 2 lett. 1) e 3 Cost.; articoli 3, 4 e 5 della L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna)

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: articolo 8 della legge Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale)

Esito: illegittimità costituzionale

Estensore nota: Alessandra Cecconi

Con la sentenza in esame la Corte Costituzionale conferma principi ormai consolidati in ordine alla competenza in materia di disciplina del rapporto di lavoro e del relativo trattamento economico per il personale dipendente delle regioni.

Con l'articolo 8 della legge in epigrafe indicata, infatti, la Regione Sardegna prevede l'attribuzione al personale regionale e degli enti regionali al quale sia stato conferito l'incarico di coordinatore dei programmi integrati di area, di un'indennità ulteriore rispetto al trattamento economico, proprio della qualifica di appartenenza.

In conformità a quanto più volte rilevato, la Corte riconosce anche nel caso di specie l'illegittimità della disposizione impugnata.

Invero, a seguito della contrattualizzazione, la disciplina del rapporto di impiego dei dipendenti regionali (inclusa quella relativa alla retribuzione) rientra nella materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva statale (sentenze n. 339 e n. 77 del 2011). In particolare, poi, già con la sentenza n. 7 del 2011 era stata dichiarata l'illegittimità di una norma regionale che riconosceva, a favore di una certa categoria di personale regionale, un'indennità in aggiunta al normale trattamento economico e, con la sentenza n. 332 del 2010, l'illegittimità di una norma che attribuiva a determinati dipendenti regionali un trattamento accessorio in luogo di quello precedentemente goduto.

Da qui la pronuncia di incostituzionalità dell'articolo 8 l.r. Sardegna n. 16/2011.